

## SCADENZARIO FISCALE LUGLIO 2005

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetti	Descrizione
<b>10 DOMENICA</b>	<b>Contributi previdenziali assistenziali</b>	Datori di lavoro domestico	Versamento mediante bollettino di conto corrente postale dei contributi relativi al trimestre aprile - giugno
<b>15 VENERDÌ</b>	<b>IRES, IRAP e IVA</b>	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: - proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente e bollato, prima di essere messo in uso.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</li> <li>▪ Obbligo di emissione e registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente.</li> <li>▪ Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a € 154,94.</li> <li>▪ Per i contribuenti minimi e minori: termine per annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul>
<b>16 SABATO</b>	<b>Addizionali IRPEF</b>	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata della addizionale comunale, provinciale e regionale all'IRPEF relative a conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e assimilati o ai conguaglio di fine anno.
	<b>Contributo INPS ex L.335/95</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente.
	<b>Contributo INPS ex L.335/95</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. Dall'1.1.2004 l'obbligo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a € 5.000

	<b>Contributo INPS ex L.335/95</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o per la mobilità internazionale degli studenti, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
	<b>Contributo INPS ex L.335/95</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente
	<b>Contributo INPS ex L.335/95</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000,00 euro
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento, con il modello F24 dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente.
	<b>Imposta sugli intrattenimenti ed IVA</b>	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno.
	<b>IRPEF</b>	Sostituti di imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di MAGGIO, la cui scadenza del termine era il 16.06..2005 con sanzione ridotta al 3,75% oltre agli interessi legali
	<b>IRPEF</b>	Sostituti d'imposta	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR), redditi assimilati al lavoro dipendente, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, compensi per avviamento commerciale e contributi, premi e vincite, Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
	<b>IRPEF</b>	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla Fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente;

	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di MAGGIO, la cui scadenza del termine era il 16.06..2005 con sanzione ridotta al 3,75% oltre agli interessi legali
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
	<b>IVA</b>	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute nel mese precedente al fine di non applicare l'IVA
	<b>Tributi gestiti dallo Stato</b>	Tutti i contribuenti	Versamento della sesta rata delle somme dovute a seguito della nuova chiusura delle liti fiscali pendenti davanti alle commissioni tributarie e al giudice ordinario (ultima se le somme dovute non superavano 50.000 euro) maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dal 17/4/2004
<b>20 MERCOLEDI'</b>	<b>IRPEF, addizionali IRPEF, IRAP e imposte sostitutive</b>	Persone Fisiche Società di persone e soggetti equiparati	Termine finale per il versamento con maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Del saldo dell'anno precedente;</li> <li>▪ Dell'eventuale primo acconto per l'anno in corso;</li> </ul> relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF, all'IRAP e alle altre somme dovute in base alla dichiarazione
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA	Termine finale per il versamento dell'IVA dovuta in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/05, e con maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.6.2005 – 20.7.2005.
	<b>Contributi INPS artigiani e commercianti</b>	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento con maggiorazione dello 0,4% del saldo dei contributi per l'anno precedente e del primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito di impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
	<b>Contributo INPS ex legge 335/95</b>	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento con maggiorazione dello 0,4% del saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 10-15-17,80/18,80%) e del primo acconto dei contributi per l'anno in corso pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 10-15-18,00/19,00%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente.
	<b>IRES, IRAP; imposte sostitutive</b>	Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31/05/05	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2004 o in acconto per il 2005, con la maggiorazione dello 0,4% interessi, con riferimento al modello UNICO 2005
	<b>IVA</b>	Soggetti IRPEG/IRES con periodo di imposta coincidente	Termine finale per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2005), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese

		con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31/05/05	successivo al 16/03/05 e con maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.6.2005 – 20.7.2005.
	<b>IRES; IRAP; imposte sostitutive</b>	Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2004 o in acconto per il 2005, con la maggiorazione dello 0,4% interessi, con riferimento al modello UNICO 2005
	<b>IVA</b>	Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto	Termine finale per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2005), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/05 e con maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.6.2005 – 20.7.2005.
	<b>IRES, IRAP; imposte sostitutive</b>	Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto Il 30/06/05 o luglio in seconda convocazione	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2004 o in acconto per il 2005, senza la maggiorazione dello 0,4% interessi, con riferimento al modello UNICO 2005
	<b>IVA</b>	Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 30/06/05 o luglio in seconda convocazione	Termine finale per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2005), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/05.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	Imprese individuali, Società di persone, Società di capitali che hanno approvato il bilancio o il rendiconto al 31/5/2005 o che non devono approvare il bilancio	Termine per il pagamento del diritto annuale alle camere di commercio, per la sede principale e le unità locali., con la maggiorazione dello 0,4%.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	Imprese individuali, Società di persone, Società di capitali che hanno approvato il bilancio o il rendiconto al 30/6/2005	Termine per il pagamento del diritto annuale alle camere di commercio, per la sede principale e le unità locali.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	Tutti i contribuenti	Termine per effettuare il ravvedimento operoso delle violazioni relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, sempre che le violazioni non siano ancora state contestate. Il ravvedimento comporta il versamento del diritto dovuto più gli interessi legali e della sanzione per l'omesso

			versamento ridotta ad un quinto (DM 54 del 27/1/05)
	<b>Contributo CONAI</b>	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi – Importatori	Liquidazione del contributo dovuto <b>per il mese precedente</b> e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni (v. art. 7 regol. CONAI e relativo vademecum). Se il contributo dovuto non supera i 30.987,41 di Euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera le 309,87 euro annue può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. E' stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 25,82 euro per singolo materiale ovvero 51,65 euro annue nell'ipotesi di calcolo forfetario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
	<b>Contributo CONAI</b>	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi – Importatori	Liquidazione del contributo dovuto <b>per il trimestre precedente</b> e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.
	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con acquisti intra-UE anno precedente > 150.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>obbligatoria</b> degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente.
	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con acquisti intra-UE anno precedente < 150.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>per opzione</b> degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente.
	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con cessioni intra-UE anno precedente > 200.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>obbligatoria</b> degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con cessioni intra-UE anno precedente < 200.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>per opzione</b> degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
	<b>IVA</b>	Soggetti domiciliati o residenti fuori della UE, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro	Presentazione in via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione per i servizi resi, relativa la trimestre solare precedente, e versamento della relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni.
<b>30 SABATO</b>	<b>ICI</b>	Persone fisiche – società di persone e assimilate soggetti	Termine per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti dell'acconto dell'ICI dovuta per l'anno in corso, con la sanzione ridotta del 3,75%, più gli interessi legali.

		IRPEG/IRES	
	<b>IMPOSTA REGISTRO</b>	Locatore/Locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
	<b>IRPEF, IRPEG/IRES</b>	Piccole e medie imprese in contabilità ordinaria che abbiano approvato il bilancio il 30 giugno	Comunicazione al Ministero delle attività produttive degli investimenti ambientali che permettono l'esclusione da tassazione di una quota di reddito.
<b>31 DOMENICA</b>	<b>IRPEF e relative addizionali IRAP IVA e imposte sostitutive</b>	Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione in banca o in posta del modello UNICO 2005.
	<b>IRAP, IVA e imposte sostitutive</b>	Società di persone ed equiparate non obbligate alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione in banca o in posta del modello UNICO 2005.
	<b>IRES, IRAP, IVA e imposte sostitutive</b>	Soggetti IRES "solari" non obbligati alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione in banca o in posta del modello UNICO 2005.
	<b>IRPEF e relative addizionali</b>	Sostituti d'imposta	Termine per trattenere dagli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2005): - il saldo dell'IRPEF dovuta per il 2004; - l'eventuale prima rata dell'IRPEF dovuta in acconto per il 2005; - l'addizionale regionale e comunale IRPEF ancora dovuta per il 2004; - le altre somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi. I versamenti a saldo e in acconto dovuti possono essere rateizzati. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nei mesi successivi, applicando la prevista maggiorazione. Entro tale termine vanno anche effettuati gli eventuali rimborsi d'imposta risultanti dal modello 730-3.
	<b>ICI</b>	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che hanno presentato il modello	Termine finale per la presentazione della dichiarazione ICI, in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente.

		UNICO 2005 in banca o in posta o il modello 730/05	
	<b>ICI</b>	Soggetti IRES "solari" che hanno presentato il modello UNICO in banca o in posta	Termine finale per la presentazione della dichiarazione ICI, in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente. Per i soggetti RES il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA non obbligati alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione in banca o in posta della dichiarazione annuale IVA "separata" relativa all'anno precedente. Sono obbligati alla presentazione "separata", in particolare: - le società di capitali e gli enti soggetti all'IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; - le società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione IVA di gruppo; - i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che presentano la dichiarazione annuale in banca o in posta	Termine finale per la presentazione al concessionario della riscossione territorialmente competente del modello VR per la richiesta di rimborso del credito Iva relativo all'anno precedente.
	<b>IVA</b>	Enti, associazioni ed altre organizzazioni	Termine per: 1. Presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con l'indicazione dell'imposta dovuta; 2. Versare l'IVA dovuta su detti acquisti.  La dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui nel mese precedente non siano stati registrati acquisti intracomunitari
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti (mensile o trimestrale).
	<b>IVA</b>	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi delle operazioni di valore >= 12.500,00 euro compiute nel mese precedente
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese. E' possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano scambi intracomunitari	I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi devono: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, emettere autofattura relativa ad operazioni effettuate nel secondo mese precedente;</li> <li>2. se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente, emettere una fattura integrativa.</li> </ol>
	IVA	Soggetti con partita IVA che utilizzano il plafond	I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA per effetto del plafond, devono annotare sul registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel registro riepilogativo IVA ovvero nel registro delle dichiarazioni d'intento: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente;</li> <li>2. l'ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'IVA.</li> </ol>
	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38- bis co. 2 DPR 633/72.	Presentazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso relativa al trimestre precedente. Il credito IVA, in alternativa al rimborso, può essere compensato ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), presentando al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate una dichiarazione in carta libera contenente gli stessi dati dell'istanza di rimborso.
	IVA	Soggetti IVA con acquisti intra-UE anno precedente fino 150.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>obbligatoria</b> degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquisti intracomunitari effettuati nel trimestre precedente.
	IVA	Soggetti IVA con cessioni intra-UE anno precedente > 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>obbligatoria</b> degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.



	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con cessioni intra-UE anno precedente fino a 40.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>per opzione</b> degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie effettuati nel trimestre precedente.
--	------------	--	--

**Avvertenze:** si ricorda che *“il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473). Inoltre, si ricorda che i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato e di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322).